

Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 novembre 2005 — EEB e Stichting Natuur en Milieu/Commissione

(Cause riunite T-236/04 e T-241/04) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Decisioni 2004/247/CE e 2004/248/CE — Eccezione di irricevibilità — Legittimazione ad agire»)

(2006/C 48/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) e Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) [rappresentanti: P. van den Biesen e B. Arentz, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentante: B. Doherty, agente]

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica francese [rappresentanti: sigg. J.L. Florent e G. de Bergues, agenti]

Interveniente a sostegno della convenuta: Syngenta Crop Protection AG (Basilea, Svizzera) [rappresentanti: sigg. D. Abrahams, barrister, e C. Simpson, solicitor]

Oggetto della causa

Nella causa T-236/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 marzo 2004, 2004/248/CE, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 53) e, nella causa T-241/04, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 10 marzo 2004, 2004/247/CE, concernente la non iscrizione della simazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78, pag. 50).

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Le cause T 236/04 e T 241/04 sono riunite.
- 2) I ricorsi nelle cause T 236/04 e T 241/04 sono irricevibili.
- 3) I ricorrenti sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione nelle cause T 236/04 e T 241/04.
- 4) Le parti intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 217 del 28.8.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 novembre 2005 — Selmani/Consiglio e Commissione

(Causa T-299/04) ⁽¹⁾

(«Politica estera di sicurezza comune — Posizioni comuni del Consiglio — Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed enti nel quadro della lotta contro il terrorismo — Ricorso di annullamento — Incompetenza manifesta — Preclusione — Ricevibilità»)

(2006/C 48/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdelghani Selmani (Dublino, Irlanda) [Rappresentante: C. Ó Brian, solicitor]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: E. Finnegan e D. Canga Fano, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: J. Enegren e C. Brown, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, da un lato, dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e, dall'altro, dell'art. 1 della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché di tutte decisioni adottate dal Consiglio sulla base del regolamento n. 2580/2001 e produttive degli stessi effetti della decisione 2004/306, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 284 del 20.11.2004